



SARA


SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 60-750.000.000 (i.v.) • Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione

Per i seguenti rischi:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE**
- **INCENDIO**
- **FURTO E RAPINA**
- **GLOBALE COMPLEMENTARI**

-FERMO MACCHINA-, .R.C. TRASPORTATI-, -PERDITE PECUNARIE ACCESSORIE DELL'ASSICURAZIONE FURTO ED INCENDIO-, -ROTTURA CRISTALLI.. -DISSEQUESTRO VEICOLO. E.INCENDIO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO-



ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI - Nel testo che segue si intendono per «Legge» la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; - per «flego]amento» il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; per «Impresa» la Società SABA; - per «Contraente», la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; per «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 Esclusioni e rivalsa - L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circo-

stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti, determinati.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 Estensione territoriale - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.

Per la circolazione sul territorio di Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e ne sia stato pagato il relativo premio: in difetto l'Impresa provvede ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C., secondo comma, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è stata rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 5 Pagamento del premio - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta so-

spesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 6 Adeguamento del premio - Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma.

Art. 7 Forme assicurative - Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

Art. 8 Periodi di osservazione della sinistrosità - Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 Trasferimento della proprietà del veicolo - Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione (caso A), salvo che il cedente chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo ceduto, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso B).

Relativamente al caso:

- A) trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione:
- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
 - l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

L'acquirente, qualora documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, non è tenuto a subentrare nella polizza ceduta che sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, senza restituzione dei premi pagati.

- B) qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno relativi al veicolo ceduto, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio.

Art. 10 Cessazione di rischio per distruzione e demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato - Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione e demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo, ove prevista, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Nel caso di distruzione e demolizione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di comunicazione all'Impresa della cessazione del rischio.

Art. 11 Sospensione in corso di contratto - Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:

- di furto del veicolo;
- di contratti di durata inferiore all'anno;
- di contratti relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione ai verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Art. 12 Attestazione dello stato di rischio - In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il numero del contratto di assicurazione;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione ai verificarsi o meno di sinistri nel corso del

periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione è rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- estinzione del contratto per cessione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Ari. 13 Modalità per la denuncia dei sinistri - La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'ari. 5 del D. L. 23 dicembre 1976, n. 857, convenite con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio.

Art. 14 Gestione delle vertenze - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo - In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.

Art. 16 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, sedi durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno,

e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 17 Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 Foro competente - Foro competente, a scelta dell'attore, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza

Art. 19 Rinvio alle norme di legge - Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge..

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima tacciata - frontespizio di polizza)

A) Abrogata.

B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati — L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

C) Rimorchio - La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

D) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico osu autobus — L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e — se persona diversa — del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

E) Carico e scarico — L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e — se persona diversa — del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

G) Abrogata.

H) **Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione** — Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

— se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

— nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

CONDIZIONI SPECIALI

I) **Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus)** — Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza funziona a trazione elettrica.

K) **Macchine operatrici su cingoli** — Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.

L) **Bonus Malus** — La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 determinati secondo la tabella di merito (indicata sub A):

A - Tabella di merito

classi di merito	coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito pattuita fra le Parti se relativo a:

- a) veicolo non assicurato da oltre 3 mesi o assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus;
- b) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o dopo una vettura;
- e) veicolo in precedenza assicurato all'estero.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alla precedente lett. b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, ovvero dall'eventuale contratto temporaneo, rilasciati dal precedente assicuratore, sempreché non siano trascorsi oltre 3 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa.

In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive (indicata sub B) a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazio-

B - Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ne, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla data di eliminazione, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio del premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri computati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

M) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) - La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus.

Se nel periodo di osservazione quale definito all'art. 8, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 12, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il con-

tratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al P. R. A. per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P. R. A.;
- e) veicolo assicurato in precedenza con forma franchigia.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

L'Impresa, infine, qualora il sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvedere al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato o del locatario, nel caso di contratti di leasing.

Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle C.G.A.

N) Franchigia fissa e assoluta (non valida per i settori «Autoveature» ed «Autotassametri») — La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

O) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici — Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

V) Pagamento anticipato del premio in unica soluzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente — Il premio è stato determinato in base alle dichiarazioni del Contraente che il veicolo è stato locato in leasing oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente indicato in polizza e dal fatto che il premio viene corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della locazione o della rateazione.

Agli effetti dell'applicazione della Condizione Speciale L), in quanto richiamata nel contratto, la durata di quest'ultimo si intende suddivisa in periodi di 12 mesi con eventuale frazione di anno finale.

ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO, GLOBALE E COMPLEMENTARI

(ciascuna prestata se espressamente convenuta)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI - Nel testo che segue, per «Assicurato» si intende la persona fisica • giuridica per la quale viene prestata l'assicurazione.

NORME COMUNI

Art. 20 Estensione territoriale — L'assicurazione vale per i territori degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la «Carta Verde».

Art. 21 Esclusioni — L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, sviluppo — comunque insorto, controllato o meno — di energia nucleare o di radioattività: tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- d) verificatisi in occasione di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi, di partecipazione ad imprese temerarie, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché in occasione di partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'Automobile Club d'Italia e dagli Automobile club provinciali;
- e) se l'evento per il quale è prestata la garanzia si è verificato mentre il veicolo circola guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 22 Inscindibilità della garanzia Furto con la garanzia Incendio nonché con la garanzia R.C. Auto per veicoli diversi dalle autovetture e dai veicoli a queste equiparati - Decadenza - Inscindibilità delle Garanzie "Globale Complementari" con la garanzia R.C. Auto - È condizione essenziale per l'efficacia della garanzia:

- **Furto:** che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dall'Impresa per il rischio Incendio, per somme non inferiori a quelle assicurate per il Furto, nonché per il rischio B.C. Auto se trattasi di veicoli diversi dalle autovetture e dagli altri veicoli a queste equiparati (e cioè autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali ed abilitati al trasporto di non più di 9 persone incluso il conducente);
- **Globale Complementari:** (Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniale accessorie dell'assicurazione Furto e Incendio, Rottura cristalli. Dissequestro del veicolo e Incendio a primo rischio assoluto) che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dall'Impresa anche per il rischio di Responsabilità Civile.

Pertanto il diritto ai rispettivi indennizzi decade totalmente qualora risulti che al momento del sinistro le assicurazioni di Responsabilità Civile o Responsabilità Civile e Incendio non erano stipulate con l'Impresa o non erano, per qualsiasi motivo, operanti secondo quanto più sopra

previsto; in tal caso l'Impresa rimborserà il premio relativo al periodo di assicurazione in corso afferente le predette garanzie, al netto delle imposte.

Art. 23 Obblighi del Contraente in caso di sinistro — Il Contraente deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliata notizia all'Impresa, previa notifica telegrafica in caso di sinistro grave, esponendo data, luogo, cause e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze, nonché allegando i documenti giustificativi e, in caso di furto e rapina, copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vista.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'Impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro.

Il Contraente è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato o gli aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 24 Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato — La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro.

I Periti decidono inappellabilmente con dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se il Perito dissente rifiuta di sottoscriverle.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; la spesa del terzo Perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 25 Recesso in caso di sinistro — Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Qualora trattasi di sinistro parziale, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro totale resta fermo quanto indicato all'art. 27.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 26 Altre assicurazioni — Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 27 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale.— Al verificarsi di un sinistro indennizzabile in base alla presente polizza che comporti la perdita totale del veicolo, qualunque sia la garan-

zia colpita, l'assicurazione cessa nei confronti del veicolo stesso, per tutte le garanzie prestate, ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile; tuttavia i ratei di premio non goduti relativi alle garanzie non colpite dal sinistro potranno dal Contraente essere utilizzati per altro veicolo.

Il Contraente è in ogni caso tenuto a corrispondere per intero i premi afferenti a tutte le garanzie prestate relativi all'annualità in corso.

Se il sinistro è parziale, le somme assicurate relative alla garanzia colpita si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello risarcibile, salvo reintegrazione della somma stessa mediante pagamento del rateo di premio corrispondente alla riduzione.

Art. 28 Pagamento del premio - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Oneri fiscali - Foro competente - Rinvio alle norme di legge — Valgono le disposizioni degli artt. 5, 16, 17, 18, 19 e della Condizione Comune C).

Art. 29 Vincolo a favore di terzi — Qualora la polizza sia vincolata a favore di terzi con clausola espressa riportata sulla polizza medesima, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non risarcire i danni e a non avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 senza prima averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con un preavviso di 15 giorni.

NORME PARTICOLARI riguardanti le ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO

Art. 30 Oggetto e delimitazione delle garanzie - Esclusioni — L'assicurazione concerne i soli danni materiali e diretti subiti dal veicolo per effetto degli eventi assicurati, mentre si trova al coperto, allo scoperto, in sosta o in circolazione, ed è prestata a valore intero con il limite, comunque, del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro; per valore commerciale si intende quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico, d'affezione o di mercato di veicoli d'epoca.

Sono compresi in garanzia gli accessori ed i pezzi di ricambio forniti dalla Casa costruttrice, sempreché siano incorporati nel veicolo stesso.

Dalla predetta garanzia sono esclusi, ancorché forniti dalla Casa costruttrice, le apparecchiature audio-fono-visive nonché le ruote speciali e/o in lega leggera.

Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto.

La **garanzia Incendio** copre i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa (salve le esclusioni sopra indicate); sono, altresì, ricompresi i danni provocati da azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La **garanzia Furto** non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato e copre i danni conseguenti al furto (consumato o tentato) ed alla rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Sono invece esclusi i danni da incendio provocato dall'autore del furto e quelli conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto e dalla rapina.

Art. 31 Determinazione dei danni risarcibili — L'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assi-

curato — ed è pertanto indennizzabile — solo ed esclusivamente quando non è rimborsabile e nella misura in cui non è stata effettivamente rimborsata all'Assicurato in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione alle minori somme assicurate, rimanendo a carico del Contraente la differenza, esclusa ogni compensazione con quanto assicurato con eventuali altre polizze.

Art. 32 Recupero del veicolo rubato — In caso di recupero del veicolo rubato il Contraente è tenuto a darne subito avviso all'Impresa ed a presentare il verbale di ritrovamento rilasciato dalla Autorità. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo in conseguenza del furto. Se invece l'Impresa abbia risarcito integralmente il danno, il veicolo rimane di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che il Contraente non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico del Contraente le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito il danno soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione tra Impresa e Contraente, salvo le facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo stesso.

Art. 33 Liquidazione del danno — In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque previa presentazione a richiesta dell'Impresada parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell'Autorità intervenuta; in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, del certificato di chiusa inchiesta e dell'estratto cronologico del P.R.A. attestante la perdita di possesso del veicolo rubato.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresao dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 32, il controvalore.

Art. 34 Estensione della garanzia Incendio al rischio "Ricorso Vicini" — La garanzia Incendio è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a terzi in conseguenza di incendio dell'autovettura assicurata o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio della stessa, quando sussista una responsabilità civile dell'Assicurato e fino a concorrenza del capitale assicurato per la garanzia Incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario dell'autovettura assicurata, dai rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, dai loro affiliati, dai parenti e affini fino al terzo grado; ove l'Assicurato sia una Società, dai Soci a responsabilità illimitata, dall'amministratore, o dalle persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra indicati. Sono altresì esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, nonché quelli già coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dell'autovettura assicurata.

Art. 35 Scoperti Furto — L'assicurazione Furto è prestata con gli scoperti e le franchigie riportati sul frontespizio di polizza.

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo indicato sul frontespizio

di polizza per ciascun veicolo, restando tale scoperto ed eventuale minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, assicurarsi presso altra Impresa.

Art. 36 Adeguamento del valore — In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha la facoltà di chiedere l'adeguamento del valore del veicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale del veicolo stesso.

NORME PARTICOLARI riguardanti le Garanzie "GLOBALE COMPLEMENTARI"
«Fermo macchina», «R.C. Trasportati», «Perdite pecuniarie accessorie della assicurazione Furto e Incendio», «Rottura cristalli» e «Dissequestro veicolo»
«Incendio» a primo rischio assoluto.

Le predette garanzie complementari sono valide soltanto per autoveicoli, motocicli targati ed autoveicoli adibiti al trasporto di cose purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali.

FERMO MACCHINA

Art. 37 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'assicurazione ha per oggetto la corresponsione di una indennità di lire 10.000 per ogni giorno di forzata sosta temporanea («fermo») del veicolo per eseguire la riparazione dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di collisione con altro veicolo, a condizione che al sinistro tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.) e sempreché dell'incidente risulti civilmente responsabile, in tutto od in parte, il proprietario o il conducente del veicolo per il quale è prestata l'assicurazione. Qualora la responsabilità sia parziale, l'indennità spetterà solo in misura proporzionale al grado della responsabilità medesima.

L'assicurazione è prestata per un periodo massimo di «fermo» di 7 giorni per ogni sinistro e per non più di 2 sinistri per ogni anno assicurativo.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'entità dei danni subiti dal veicolo ne renda la riparazione improbbabile economicamente non conveniente, l'indennità verrà corrisposta nel limite massimo sopraindicato.

Art. 38 Condizione di operatività della garanzia — È condizione essenziale ai fini della operatività della garanzia che sia stata presentata sulla polizza in riferimento denuncia di sinistro R.C. redatta sull'apposito stampato di «Constatazione amichevole di incidente» (modulo blu) — approvato con Decreto Ministeriale — e che detto modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Art. 39 Criteri di indennizzabilità — Il periodo di «fermo» indennizzabile è quello tecnicamente necessario per la materiale esecuzione dei lavori di riparazione, indipendentemente dal tempo effettivamente impiegato. Al relativo accertamento si procederà sulla base di perizia effettuata a cura dell'Impresa ovvero, in mancanza, di fattura o di altra idonea documentazione esibita dal Contraente.

R.C. TRASPORTATI

Art. 40 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'impresa assicura — in base alle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto compatibili, nonché, per quanto non previsto dalle stesse, in base alle norme che disciplinano l'assicurazione facoltativa — la Responsabilità Civile delle persone trasportate sul veicolo assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, e posto in essere dalle persone trasportate medesime durante la circolazione del veicolo.

Art. 41 Esclusioni — Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge sull'assicurazione obbligatoria R.C. Auto; sono altresì esclusi i danni cagionati al veicolo assicurato.

Art. 42 Massimali assicurati — L'assicurazione è prestata per una somma massima di L. 1.500.000.000 per ogni sinistro, ma con il limite di L. 700.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di L. 300.000.000 per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone.

PERDITE PECUNIALE ACCESSORIE DELL'ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO

Art. 43 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'Impresa rimborsa, entro il limite massimo complessivo di L. 300.000 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate con fattura sostenute dall'Assicurato per:

- la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Furto e Incendio afferenti al veicolo assicurato;
- il parcheggio e/o la custodia, su disposizione delle Autorità, del medesimo veicolo quando venisse ritrovato dopo il furto;
- il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di furto o di incendio;
- la quota parte della tassa di possesso, effettivamente pagata per detto veicolo e non goduta, in caso di sinistro totale Furto e Incendio che comporti la radiazione dal P.R.A. del veicolo stesso.

L'Impresa rimborsa entro il limite massimo dell'annualità, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, la parte del premio netto della garanzia R.C.A. relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato quale risulta dal contratto di garanzia.

Art. 44 Condizioni di operatività della garanzia — È condizione essenziale, per l'operatività della presente garanzia, che le spese risultino giustificate da documentazione rilasciata dalle Autorità competenti e che l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A., l'Incendio, il Furto e Rapina con polizza dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività delle garanzie Incendio, Furto e Rapina.

ROTTURA DEI CRISTALLI

Art. 45 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo garantito a seguito di loro rottura (con la esclusione delle rigature e scheggiature) entro il limite massimo complessivo di L. 600.000 per annualità assicurativa.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

Art. 46 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'Impresa assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.

Art. 47 Condizioni di operatività della garanzia — È condizione essenziale ai fini della operatività della garanzia che l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività di detta garanzia.

- Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:
- di scegliere il legale - tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento - della cui opera intende avvalersi per la tutela dei suoi interessi nella istan-

- za per il dissequestro del veicolo, ovvero quando vi sia conflitto di interessi con l'Impresa;
— di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con l'Impresa in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 14).

GARANZIA AGGIUNTIVA INCENDIO

(prestata se espressamente richiamata)

A complemento della garanzia R.C.A., l'Impresa assicura per il rischio **INCENDIO** il veicolo specificato nell'anzidetto contratto alle condizioni ed entro i limiti che seguono:

Art. 48 Oggetto e delimitazione della garanzia — L'Impresa assicura a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali di assicurazione, per la somma annua di L. 1.000.000, i danni conseguenti all'incendio del veicolo alle condizioni generali e particolari di polizza in quanto compatibili con la presente garanzia.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO E INCENDIO

(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata-frontespizio di polizza)

FURTO

R) Estensione della garanzia agli accessori

A parziale deroga dell'art. 30, terzo comma, delle C.G.A., la garanzia è estesa alle apparecchiature audio-fono-visive, nonché alle ruote speciali e/o in lega leggera, purché stabilmente fissate al veicolo assicurato e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto.

Relativamente alle anzidette apparecchiature accessorie, l'assicurazione è prestata, comunque, con uno scoperto ineliminabile del 25% con il minimo di L. 50.000 per ogni sinistro e con il limite complessivo di risarcimento pari al 20% dell'importo indennizzabile, in base alla presente polizza, in caso di furto totale del veicolo assicurato, ed in ogni caso con il massimo assoluto di L. 1.000.000 per ogni apparecchiatura e di L. 200.000 per ogni ruota speciale e/o in lega leggera.

INCENDIO

U) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici e naturali

— A parziale deroga dell'art. 21 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo. Sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto di infiammabili.

Z) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da atti di vandalismo e grandine

— A parziale deroga dell'art. 21 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni provocati da atti di vandalismo e da caduta di grandine.

In entrambe le fattispecie di cui alle lettere U) e Z) l'Assicurato, in caso di sinistro, dovrà fare denuncia immediata all'Autorità — ove ne ricorrano i presupposti inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa — o direttamente all'Impresa, la quale corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000 per la grandine e di L. 500.000 per gli atti di vandalismo, restando tale scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altre Imprese.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

CONDIZIONE COMUNE A TUTTE LE ASSICURAZIONI PRESTATE

C) Coassicurazione — L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nell'apposito campo sulla prima facciata-frontespizio di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Deiegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Deiegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Deiegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Deiegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi «Estratti di polizza» da esse firmati, oppure dall'«Estratto unico» firmato dalla Società Deiegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

